

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

Ricorre Vanda De Stefano (c.f. DSTVND02M70F839E) nata a Napoli il 30/08/2002, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dall'avv.to Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L), dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e dall'avv.to Margherita Acampora (c.f. CMPMGH92H44G568V) con loro elett.te dom.ta presso gli indirizzi pec *avvocato.ferretti@pec.it* - *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* - *margherita.acampora@pec.it*, nonché in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081/663383

Contro

Ministero dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t.;

Ministero della Salute in persona del Ministro p.t.;

CINECA in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in persona del legale rapp.te p.t.;

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in persona del legale rapp.te p.t.;

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi dell'Aquila, Università di Foggia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

nonché nei confronti di:

Margherita Marrocco, residente in Calvi Risorta – Calvi Vecchia (CE), alla Via Marconi n. 3-5 – 81042;

Maria Pia Gentile, residente in Montesarchio (BN), via Don Angelo Crisci, n. 14 – 82016;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto di ragione:

a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il **punteggio di 28,10** e la colloca alla **posizione 26159**;

b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui non comprendono la ricorrente per l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi dell'Aquila, Università di Foggia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara;

c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di graduatoria;

d) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 9 e 54 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai quesiti numero 21 e 58

del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

e) dei quesiti numero 56, 57, 58 e 59 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai numeri 57, 54, 55, e 53 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

f) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022;

g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022, come fissato e stabilito dal DM 740 del 25/06/2021 anch'esso impugnando;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

nonché per l'accertamento:

i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 3,4 punti aggiuntivi ai 28,10 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub d);

l) del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio dovuto all'annullamento dei quesiti impugnati sub e) pari a, complessivamente, 6,4 punti;

m) del diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli atenei prescelti;

FATTO

A) La ricorrente partecipava alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, indetta dal

MUR con DM n. 730 del 25 giugno 2021, svoltasi a livello nazionale in data 3 settembre 2021, che prevedeva un contingente di posti disponibili presso le università italiane pari a 14.020 posti.

Tale prova prevedeva la somministrazione al candidato di un test a risposta multipla composto da 60 quesiti, così suddiviso:

- dal n. 1 al n. 22 in Ragionamento logico e Cultura generale;
- dal n. 23 al n. 40 in Biologia;
- dal n. 41 al n. 52 in Chimica;
- dal n. 53 al n. 60 in Fisica e Matematica.

È opportuno precisare che, mentre l'ordine con il quale i candidati affrontavano le varie materie oggetto di prova era uguale per tutti (per primo Ragionamento logico e Cultura Generale, a seguire, Biologia, poi Chimica e, infine Fisica e Matematica), i singoli quesiti, nell'ambito delle varie sezioni in cui era diviso il questionario, venivano per ciascun candidato disposti in maniera diversa al fine di scongiurare il rischio di plagio.

Rispetto all'applicazione dei punteggi, per ogni risposta corretta il candidato conseguiva il punteggio positivo di + 1,5 punti, mentre in caso di risposta errata veniva prevista una penalità di – 0,4 punti, in caso di mancata risposta non venivano né attribuiti, né sottratti punti.

Al termine della prova il Ministero pubblicava i 60 quesiti somministrati con le relative risposte corrette, per consentire ai candidati di rileggerli e verificare il confronto dei risultati rispetto alle risposte fornite.

B) Nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento della prova, numerosi candidati, tra i quali la ricorrente, segnalavano all'Amministrazione la presenza nel questionario di gravi irregolarità ed errori e nella formulazione di alcuni dei quesiti somministrati.

Tali segnalazioni risultavano fondate, tanto che lo stesso Ministro Messa, **in data 8 settembre 2021** riconosceva pubblicamente la presenza di molteplici quesiti errati, dichiarando: *“Devo riuscire a fare le graduatorie **tenendo conto degli errori, annullando le domande sbagliate** o comunque quelle che sono sotto*

verifica” ed anche “E poi vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno”.

Seguiva la sostituzione di alcune risposte, inizialmente indicate come esatte, per i quesiti n. 2, n. 21 e n. 23 e l’annullamento in autotutela del quesito n. 56 che, per come formulato, risultava addirittura irrisolvibile, con la ripubblicazione del questionario con le risposte rettificate.

Si precisa che, rispetto al quesito n. 56, il Ministero con nota ufficiale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, dichiarava che, all’esito della verifica di tutte le segnalazioni ricevute, risultava errata una domanda (la numero 56), a causa della mancanza, nella stampa, di un segno grafico rilevante.

Tale domanda veniva, quindi, neutralizzata attribuendo il punteggio di 1.50 ad ogni candidato, indipendentemente dal fatto di avere o non avere fornito alcuna risposta.

Ad ogni buon conto, l’attività di rettifica dell’iniziale risposta esatta ed annullamento posta in essere dal Ministero risulta assolutamente incompleta ed inefficace rispetto ad un questionario che sconta diversi errori, di cui alcuni non rettificati ed altri, come nel caso del quesito 21, corretti in maniera nuovamente inesatta con l’indicazione di una risposta comunque sbagliata rispetto alla formulazione del quesito stesso.

C) In data 17 settembre 2021, il CINECA, per conto del MUR, pubblicava, sul sito www.univeritaly.it, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice alfanumerico identificativo di ciascun test.

Successivamente, in data 24 settembre 2021, la ricorrente, accedeva alla propria pagina personale e prendeva visione del proprio elaborato, del proprio punteggio pari a 28,10 (idonea) e della propria scheda anagrafica.

In tale data, la sig.na De Stefano prendeva atto del fatto che l’incompleto ed errato intervento del Ministero rispetto ai quesiti segnalati come ambigui/errati, le aveva sottratto ben 3,4 punti non consentendole di raggiungere la soglia minima per l’accesso al corso di laurea.

Nello specifico, la ricorrente a causa del mancato annullamento dei quesiti n. 21 e 58 (del test del MUR) palesemente errati, come si vedrà nei motivi che seguono, era stata fortemente penalizzata sia per il minor punteggio conseguito, sia per il ritardo accumulato per cercare di comprendere i quesiti errati e la risposta anch'essa inconferente.

Del pari per il quesito 56 non può ritenersi soddisfacente per la ricorrente la soluzione adottata dal MUR, in quanto il quesito irrisolvibile non consente al candidato di poter fornire alcuna risposta (neppure errata) ma allo stesso tempo determina, oltre che un inutile dispendio di energie mentali, **soprattutto una importante perdita di tempo**, stimata in non meno di cinque minuti. Quindi avere riassegnato a tutti il punteggio non soddisfa la *par condicio* concorsuale, essendo l'intensità del danno derivato dal quesito n. 56 connessa alla posizione da quest'ultimo occupata nel questionario personale somministrato al candidato, con un maggior danno a quei candidati che, come nel caso della ricorrente, hanno dovuto affrontare il quesito compromesso all'inizio della sezione dedicata a Fisica e Matematica, compromettendo la risoluzione di tutti i successivi quesiti. Tali fattori risultano di primaria importanza nell'ambito del test di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, ove ogni quesito deve essere formulato in maniera tale da poter essere risolto dal candidato in un tempo tale da consentirgli di poter risolvere anche i quesiti successivi.

È evidente, quindi, che la presenza di un quesito irrisolvibile non può che inficiare la validità della prova da quel quesito in poi, con conseguente obbligo per l'Amministrazione **di riconoscere non solo il punteggio relativo al quesito riconosciuto come errato ma anche quello per i quesiti successivi a quest'ultimo, il cui tempo di risoluzione è stato irrimediabilmente compromesso dalla presenza del quesito irrisolvibile.**

Nel caso della ricorrente, l'errata formulazione del quesito n. 56 (del test del MUR), collocato nel test personale della sig.na De Stefano al n. 55 ha compromesso la risoluzione dei successivi quattro quesiti, precisamente i numeri 56, 57, 58 e 59 (del test della ricorrente), non consentendole di poter ottenere

ulteriori **6,4 punti** che le avrebbero consentito facilmente di raggiungere la soglia di punteggio minima per l'accesso al corso di laurea ambito.

D) In data 28 settembre 2021, il Ministero resistente, attraverso il sito www.universitaly.it, pubblicava la graduatoria di merito nominativa, contenente i nominativi degli “assegnati” o “prenotati” al corso ed alla sede indicata come prima preferenza utile, in tal modo la sig.na De Stefano apprendeva di essersi collocata **alla posizione 26159 della graduatoria con punti 28,10**, non utile al fine dell'ammissione al corso di laurea.

Infine, successivamente, si susseguivano diversi scorrimenti di graduatoria che abbassavano il punteggio minimo di accesso al corso di laurea ma che comunque non consentono alla ricorrente l'ambita ammissione.

E) In ragione di quanto accaduto, la ricorrente risulta gravemente penalizzata e, conseguentemente, il punteggio a lei assegnato non rispecchia quello che avrebbe potuto raggiungere laddove il questionario fosse stato formulato esente da ambiguità/erroneità, consentendo alla sig.na De Stefano di poter svolgere la prova con serenità e dedicando il tempo necessario per la risoluzione di ogni quesito.

Ne consegue che il punteggio assegnato, i quesiti ed i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, pertanto, meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 730/21 E DEI RELATIVI ALLEGATI. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI UNIVOCITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ORIGINALITÀ DEI QUESITI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, **la ricorrente ha conseguito il punteggio di 28,10** che, però, non le ha consentito di ottenere l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Ebbene, il mancato raggiungimento da parte della ricorrente della soglia minima di punteggio è diretta conseguenza di alcuni quesiti che, per come formulati, risultano ambigui/erranei o difettano del requisito dell'originalità tanto da imporne l'annullamento, con conseguente riconoscimento alla ricorrente del relativo punteggio.

Nel dettaglio, i quesiti in questione sono quelli contraddistinti dai numeri 21 – 58 del test pubblicato dal MUR.

Ia. Il quesito n. 21 del test del MUR (domanda n. 9 del test personale della ricorrente) recita:

Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?

A1 l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi

A2 in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29

A3 ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni

A) A1 e A2

B) A2 e A3

C) tutte

D) A1 e A3

** E) nessuna* **RISPOSTA CORRETTA SECONDO IL MUR**

Al presente quesito la ricorrente ha risposto in maniera errata, sicché la sig.na De Stefano ha subito l'applicazione della penalità pari a – 0,4 punti, mentre il Ministero ha inizialmente indicato come corretta l'opzione A, successivamente, ha rettificato la risposta indicando l'opzione E come quella esatta.

Il quesito n. 21, chiedeva di confermare quale (o quali) tra le tre affermazioni A1, A2, A3 è vera, tra queste, **solo la prima relativa agli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false.**

Infatti, come emerge dalla consulenza tecnica acquisita e che si deposita in atti, **l'affermazione A1 è corretta in quanto l'idrogeno, secondo la nomenclatura IUPAC, è l'unico elemento chimico i cui isotopi hanno un nome proprio, nello specifico Protio o idrogeno comune, Deuterio e Tritio.**

La seconda affermazione, A2, “in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10^{-31} e 10^{-29} ” è in particolare quella che desta più sorpresa perché formulata in un italiano tutt'altro che corretto, al di là dell'errore di forma, non c'è alcun dubbio che **l'enunciato A2 sia falso** in quanto la massa del più leggero tra gli atomi (l'idrogeno) è circa 10^{-27} kg mentre atomi di elementi più pesanti raggiungono al massimo masse dell'ordine dei 10^{-25} kg.

La terza affermazione A3 è altresì falsa in quanto in tutti gli atomi il numero di elettroni è uguale al numero di protoni, non a quello dei neutroni.

Il MUR ha inizialmente affermato come esatta l'opzione A e, quindi, come vere entrambe le affermazioni A1 e A2, successivamente ha rettificato la risposta indicando l'opzione E “nessuna” come risposta corretta.

Senonché, neanche questa affermazione può ritenersi corretta.

Infatti, da un'attenta lettura del quesito emerge che questo richiede al candidato di indicare quale (o quali) fra le seguenti **affermazioni** è vera, e non quale fra le opzioni di risposta fornite è corretta.

La differenza è sostanziale al fine di valutare la presenza di un profilo di erroneità nel quesito.

Invero, per come è formulato il quesito la risposta corretta **manca tra le possibili soluzioni fornite (A-B-C-D-E), poiché solamente l'affermazione A1 era vera.**

L'opzione data come corretta dal MUR (lett. E “nessuna”) sarebbe risultata esatta solo laddove il quesito avesse richiesto di indicare quale fra le risposte fornite (A-B-C-D-E) è corretta, solo in questo caso la lett. E sarebbe risultata la risposta esatta, poiché nessuna delle opzioni date ai candidati è giusta.

In definitiva, l'affermazione A1 era l'unica vera ma ai candidati non è stato dato modo di indicarla, nonostante il quesito richiedesse proprio di indicare quale

affermazione fosse vera.

Pertanto, la formulazione del quesito non è coerente con le opzioni di risposta fornite, essendo presente un'affermazione vera tra quelle indicate ma mancando la relativa risposta che consentirebbe di risolvere il quesito correttamente, ovvero **“E’ vera solo l’affermazione A1”**.

In considerazione del tenore della domanda che richiede quale affermazione è corretta ed essendo presente, tra A1, A2 e A3, una affermazione corretta – ovvero A1 –, **l’attuale risposta data per esatta dal MUR è, invece, errata, poiché non risponde al vero che “nessuna” delle affermazioni è vera (l’affermazione A1 è vera), semplicemente la risposta corretta non è presente tra le opzioni fornite al candidato.**

Il quesito n. 21 è meritevole di annullamento *tout court*, non consentendo al candidato di poter dare la risposta esatta, si manifesta, quindi, un chiaro contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale i quesiti a risposta multipla di un concorso pubblico devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, **in modo da consentire l’univocità della risposta** (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

In merito, la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che: *“la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820)”* (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Nel caso di specie l’opzione E è evidentemente errata, la formulazione ambigua del quesito, oltre ad aver indotto la ricorrente in errore, ha anche comportato una perdita di tempo prezioso che la sig.na De Stefano avrebbe potuto dedicare alla

risoluzione di altri quesiti.

Sicché, spetta alla ricorrente il riconoscimento del punteggio promesso ovvero di 1,5 punti, nonché la rimozione del punteggio negativo ingiustamente applicato pari a -0,4 punti, per un totale, quindi, di + 1,9 punti.

Ib. Ulteriormente, si evidenzia l'ambiguità del **quesito n. 58 del test del MUR** (quesito n. 54 del test personale della ricorrente), che recita:

All'interno di una sfera conduttrice di raggio r uniformemente carica (positivamente) viene posta una carica negativa q a distanza $R/2$ dal centro. Come si muove, se si muove, la carica q ?

A) Rimane ferma

B) Si muove lungo il diametro verso la superficie della sfera allontanandosi dal centro

C) Si muove lungo il diametro verso la superficie della sfera passando dal centro

D) Si muove lungo il diametro per spostarsi al centro della sfera

E) Non è possibile rispondere in quanto non è nota l'intensità della carica sulla sfera

Al quesito **la ricorrente non ha fornito risposta, il Ministero ha indicato come corretta l'opzione A.**

Ebbene, il quesito per come formulato, non fornisce al candidato tutti gli elementi necessari a poter dare una risposta univoca.

Infatti, **il quesito omette di specificare se la sfera in considerazione è cava o piena limitandosi alla definizione “sfera conduttrice di raggio r ”**, tale dato è dirimente al fine di poter fornire la risposta corretta.

Il teorema di Gauss afferma che il flusso del campo elettrico all'interno di una sfera cava è nullo **perché la sfera è cava** e quindi non c'è nessuna carica.

Se il flusso è nullo allora **la carica** a cui si riferisce la domanda, che si trova a distanza $r/2$ dal centro, non è soggetta a nessuna forza elettrica, perché il campo è nullo, **di conseguenza rimarrà ferma.**

Se invece la sfera è piena, il campo elettrico a cui la carica sarebbe stata soggetta

dovrebbe risultare direttamente proporzionale alla distanza dal centro, quindi non sarebbe nullo e **la carica si muoverà**.

Pertanto, al fine di una corretta risoluzione, il quesito doveva rendere noto al candidato se la sfera fosse cava o piena poiché tale dato modifica la risposta corretta.

In un caso (sfera cava) la carica rimarrà ferma, nell'altro (sfera piena) la carica si muoverà.

Anche in questo caso, quindi, il quesito non consente al candidato di poter desumere con univocità la risposta “oggettivamente” esatta, tali lacune di contenuto ostano alla corretta soluzione del quesito e non possono che condurre ad un giudizio di illegittimità dello stesso.

In merito il G.A. si è espresso come segue: “*Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta **imprescindibile** che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito **sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico**, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).*

La giurisprudenza amministrativa su casi assimilabili al presente ha anche ribadito che: “*Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla **richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.***

*Le stesse debbono pertanto essere **formulate in maniera chiara, non incompleta** o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).*

Ed ancora: “*Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti*

al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)'' (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Anche in tal caso alla ricorrente, che vista l'ambigua formulazione del quesito ha preferito non rispondere, spetta il riconoscimento **del punteggio promesso pari a + 1,5 punti.**

In conclusione, alla ricorrente, a causa dell'ambiguità/erroneità o mancanza di originalità dei menzionati quesiti, **sono stati illegittimamente sottratti 3,4 punti** che, sommati agli ulteriori punti che la ricorrente non ha potuto ottenere per via della errata formulazione del quesito n. 56, di cui si dirà nel motivo che segue, hanno determinato il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso una delle facoltà prescelte.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 730/21 E DEI RELATIVI ALLEGATI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSALE E FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'odierna ricorrente è stata fortemente penalizzata, oltre che dalla presenza dei contestati quesiti erronei, anche dalla presenza nel suo test di un quesito

impossibile da risolvere che, a causa del tempo inutilmente speso per trovare una soluzione, che in realtà non c'era tra quelle indicate, ha compromesso il buon esito dei quesiti successivi.

Le possibilità di fornire una corretta risoluzione dei quesiti **56, 57, 58 e 59 (del test della sig.na De Stefano)** sono state intaccate dal dover affrontare, prima dei predetti quesiti, una domanda la cui errata formulazione non consentiva di rispondere, neppure in maniera errata.

Il quesito di cui si tratta è il n. 56 del test del MUR (55 del test della ricorrente), tale quesito **è stato annullato dal Ministero** con la seguente motivazione **“A causa della mancanza, nella stampa, di un segno grafico rilevante”**, con riconoscimento a tutti i candidati di 1,5 punti.

Il quesito chiedeva di risolvere una disequazione goniometrica, sicché, l'errata formulazione della disequazione ha reso l'operazione **irrisolvibile** con grave pregiudizio per la ricorrente, la quale, nonostante il tempo dedicato, non è riuscita – né **mai** avrebbe potuto riuscirci – a trovare la risposta corretta.

Di seguito il testo:

Se $x \in [0, \pi]$, qual è la soluzione della disequazione $\cos x/2 + 2\sin x + 1/2 > 0$?

A) La disequazione è verificata per ogni x appartenente all'intervallo assegnato

B) La disequazione non ha soluzione

C) $0 \leq x \leq \pi/6$

D) $\pi/4 \leq x \leq \pi/3$

E) $\pi/2 \leq x \leq \pi$

È necessario identificare l'errore al fine di rendere palese il danno cagionato alla ricorrente, la quale, premessa la difficoltà della materia, ha dovuto affrontare una disequazione goniometrica di elevata complessità in assenza di una risposta esatta tra quelle indicate, **elemento imprescindibile per individuare in tempi stretti (ovvero quelli concessi dal tipo di test affrontato dai candidati) le risposte errate**.

Infatti, **il simbolo di disequazione “>” avrebbe dovuto essere “>=” essendo altrimenti impossibile per i candidati individuare la soluzione esatta tra**

quelle indicate.

In altre parole, la ricorrente, nonostante gli sforzi profusi, **non avrebbe mai potuto trovare la soluzione corretta**, non essendo questa prevista tra le opzioni date dal Ministero.

Preme ribadire che, nel caso di specie, non si tratta solo di un problema di erroneità/ambiguità del quesito, che avrebbe comunque consentito al candidato di rispondere, eventualmente in maniera errata, bensì di un errore nella formulazione di una disequazione goniometrica (assenza di un simbolo determinante) che non permetteva al candidato neppure di fornire una risposta errata.

Di seguito un tentativo di verifica della disequazione goniometrica in parola a riprova del fatto che tutte le risposte date dal Ministero sono errate e del conseguente danno in ordine di tempo che è stato cagionato alla ricorrente a causa di tale errore.

Ipotizzando $x=\pi$ (π è infatti una soluzione inclusa nel campo di dominio $x\in[0,\pi]$), la disequazione non è verificata, poiché il risultato diviene impossibile (si ricorda che $\cos\pi=-1$ e $\sin\pi=0$):

$$\cos x/2 + 2\sin x + 1/2 > 0$$

$$\cos \pi/2 + 2\sin \pi + 1/2 > 0$$

$$-1/2 + 2(0) + 1/2 > 0$$

$$-1/2 + 0 + 1/2 > 0$$

$$0 > 0$$

Poiché 0 non è maggiore di 0, ma uguale a se stesso, la disequazione non è verificata, quindi la soluzione $x=\pi$ è impossibile. La soluzione $x=\pi$ sarebbe stata invece possibile qualora la disequazione avesse riportato il segno $\geq$ (o se il campo di dominio fosse stato $x\in[0,\pi[$, dunque con π escluso dal campo delle soluzioni possibili), ne sarebbe dunque derivato che $0 \geq 0$. Poiché la soluzione $x=\pi$ non è possibile, sono senz'altro errate le risposte A ed E.

Neanche le altre risposte al quesito sono corrette. Senza entrare in complesse

dimostrazioni matematiche, se la disequazione è verificata per $x=\pi/2$, allora le risposte B, C e D sono senz'altro errate. La B sarebbe errata in quanto verrebbe dimostrato che la disequazione ha almeno una soluzione. La C sarebbe errata in quanto $\pi/2 > \pi/6$, dunque la soluzione ivi indicata non includerebbe una soluzione possibile. La D sarebbe errata per la medesima ragione, in quanto $\pi/2 > \pi/3$. Si ricorda che $\sin(\pi/2)=1$ e $\cos(\pi/2)=0$.

$$\cos x/2 + 2\sin x + 1/2 > 0$$

$$\cos(\pi/2)/2 + 2\sin(\pi/2) + 1/2 > 0$$

$$0 + 2(1) + 1/2 > 0$$

$$2 + 1/2 > 0$$

$$(4 + 1)/2 > 0$$

$$5/2 > 0$$

Poiché $5/2$ è maggiore di 0, la disequazione è verificata per $x=\pi/2$, che è una soluzione possibile della disequazione.

Come emerge dalla evidente complessità delle operazioni che la ricorrente ha dovuto porre in essere al solo fine di giungere alla conclusione che non vi era una risposta esatta tra quelle indicate, non può che emergere come lapalissiana la **compromissione della corretta prosecuzione del test**, che si fonda su due fattori: la conoscenza delle materie oggetto di prova e la capacità del candidato di gestire il **fattore tempo**, quest'ultimo elemento è stato inficiato dalla presenza del quesito n. 56.

Inoltre, vi è da rilevare anche la **violazione della par condicio concorsuale** che il quesito in parola ha determinato tra i candidati

Al fine di misurare il danno che il quesito n. 56 ha prodotto, assume rilevanza dirimente in che momento questo è stato affrontato dal candidato, nel caso della ricorrente il quesito irrisolvibile **era il n. 55, all'inizio della parte di test dedicata alla Fisica e Matematica (dal quesito n. 53 al n. 60)**, sicché il danno subito è evidentemente più rilevante rispetto a quello cagionato a chi il quesito n. 56 lo ha dovuto affrontare alla fine del test o, addirittura, come ultimo quesito.

La ricorrente, infatti, si è vista compromessa, sostanzialmente, metà della

sezione del test dedicata a fisica e matematica mentre altri candidati che, per mero caso, hanno affrontato il quesito n. 56 al termine della prova hanno ottenuto un **indebito vantaggio** non avendo perso tempo – ed energie mentali – nel tentativo, inutile, di trovare una soluzione ad un quesito che era, invece, impossibile da risolvere.

In ragione della evidente violazione della *par condicio* concorsuale, alla ricorrente spetta il punteggio per i quesiti successivi al n. 56 del proprio test personale che, a causa di un errore commesso dal Ministero, non è stata messa nelle condizioni di poter risolvere.

Nello specifico, quindi, alla sig.na De Stefano spetta l'assegnazione di, complessivamente, **6,4 punti** dovuti all'annullamento dei quesiti n. 56, 57, 58 e 59 **del test personale della ricorrente**, nel dettaglio: 1,5 punti per il quesito 56, 1,9 per il quesito 57, 1,5 per il quesito 58 e 1,5 per il quesito 59.

III. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA A.A. 2021/2021; DELL'ART. 3, COMMA 2 D.P.R. 487/94; ART 6 TER D. LGS. N. 502/92; ARTT. 3 E 4 L. 264/99; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

La determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale, viene effettuata con Decreto Ministeriale sulla base della valutazione dell'offerta formativa potenziale del sistema universitario (L. n. 264/99 art. 3, comma 1, lettera a), tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo sulla base di una comunicazione tra il Ministero, il Servizio Sanitario Nazionale, Regioni ed Università.

Ai sensi della predetta legge n. 264/99, la determinazione del contingente dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia deve avvenire considerando, altresì, le indicazioni dell'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi (legge 264 art. 3, comma 1, lettera b).

Il Ministero della Salute, dunque, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ha rilevato il fabbisogno professionale per il SSN di medici chirurghi per l'a.a.

2021/2022, trasmettendo poi i risultati alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in vista dell'accordo formale.

Il Decreto Ministeriale n. 740 del 25/06/2021 recante la definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2020/2021 ha stabilito la disponibilità di 14.020 posti.

Tuttavia si rileva un errore nel procedimento relativo alla determinazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e, quindi, della programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.

Si evidenzia che la determinazione dei posti relativa al fabbisogno nazionale è frutto dell'elaborazione dei dati acquisiti dalle stime delle Regioni, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative senza, però, specificare il criterio seguito per giungere a tale determinazione e quantificazione.

Appare evidente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione come più volte affermato dal Consiglio di Stato in merito.

La principale irregolarità nell'effettuazione del calcolo del fabbisogno nazionale risiede nell'inserire nel computo anche i medici pensionati, medici trasferiti all'estero nonché gli studenti fuori corso.

Le suindicate categorie, invece, non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno, giacché non costituenti forza lavoro effettiva.

A tal proposito si evidenzia che, il Consiglio di Stato, in riferimento al test d'ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ha disposto l'ammissione di alcuni ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia, condividendo la tesi dell'errato calcolo del fabbisogno, nei termini su indicati, e del numero dei posti da mettere a bando, affermando, altresì, la possibilità degli studenti di immatricolarsi anche nel rispetto delle capacità ricettive degli atenei fosse, dunque, frutto di un sottodimensionamento dei posti effettivamente disponibili (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI Ord. Nn. 3990, 3991/2019).

La determinazione dei posti in tal modo avvenuta, quindi, è frutto di una indebita

attività discrezionale del Ministero, in violazione della previsione di cui alla L. 264/99.

Il Ministero, infatti, in ossequio alla normativa vigente, avrebbe dovuto tener conto, non solo della predetta effettiva capacità didattica di ciascun ateneo, ma, altresì, del numero effettivo di studenti regolarmente iscritti al corso di studio d'interesse che risultino in regola con gli esami da sostenere in ogni anno accademico.

Il calcolo di cui si discute, infatti, non può prescindere dal conto degli studenti che negli abbandonano il corso e/o risultano essere fuori corso.

Il fabbisogno, quindi, non è stato determinato in modo corretto, rappresentando il frutto di un'istruttoria superficiale.

La corretta determinazione del fabbisogno per il SSN, infatti, presuppone un'analisi approfondita di molteplici parametri, che nel caso di specie sono stati ignorati.

Il numero dei posti da mettere a concorso ai fini della programmazione, infatti, oltre a dover tener conto dell'offerta formativa degli atenei, deve essere parametrato anche al numero di medici iscritti all'ordine che, effettivamente, esercitano l'attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private e dei medici che preferiscono trasferirsi all'estero.

La riferita analisi, infatti, non deve essere circoscritta a livello nazionale, ma deve riferirsi ad un quadro più ampio, ovvero a livello comunitario, atteso che i medici possono liberamente svolgere la propria professione in qualsiasi altro Stato membro, senza alcuna limitazione.

Lo stesso CdS, in merito, ha sancito che il fabbisogno, che bisogna considerare deve far riferimento al mercato europeo (CdS, Sez. VI, n. 4396/2013).

Stabilire il numero di studenti da ammettere a medicina, in difetto delle su riferite valutazioni, annulla lo scopo stesso della programmazione, ovvero garantire ai cittadini adeguata assistenza sanitaria.

La giurisprudenza ha più volte affermato la necessità di ancorare la determinazione del contingente dei posti ai riferiti parametri, a tal proposito, il

Consiglio di Stato ha accolto le censure inerenti l'illegittima determinazione del contingente dei posti, onerando le Amministrazioni coinvolte, all'effettuazione di

un'analisi più approfondita dei fabbisogni.

Segnatamente, il Consiglio di Stato, ha precisato che: *“il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba far riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitano effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private;*

occorre in definitiva una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze nel numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN;

l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente (ed indiscutibilmente) maggiore di quello calcolato negli atti impugnati” (Cfr. CdS, Sez. VI, ord. nn. 5271-3619-3650-3657 del 29/10/2018).

Anche la CEDU, intervenuta in merito, ha sancito: *“Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire il fabbisogno della società di una particolare professione, la Corte ritiene che tale interpretazione sia invero restrittiva in quanto adotta unicamente una prospettiva nazionale relativa, oltretutto, al settore pubblico, ignorando in questo modo i fabbisogni derivanti dal più ampio contesto europeo o privato. Inoltre, sembra essere poco lungimirante visto che non prenderebbe seriamente in considerazione i futuri fabbisogni locali”* (Cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 aprile 2013 – ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09).

Ebbene, appare davvero evidente l'irragionevole perseveranza del Ministero nel non voler considerare anche i riferiti parametri.

Il Ministero, dunque, avrebbe dovuto aumentare il contingente considerato l'aumento del fabbisogno nazionale e a livello comunitario.

I provvedimenti impugnati, quindi, risultano del tutto illogici, nella misura in cui ancorano il contingente dei posti a parametri nazionali seppur destinati a produrre effetti a livello comunitario ed in ogni caso illegittimi in quanto frutto di un'istruttoria superficiale che non tiene conto dell'effettivo fabbisogno sociale.

Risulta illegittimo, altresì, il DM in relazione alla gestione dei posti residui di cui alla graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residente all'estero, i quali, dovranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum in mora*, **in via principale si chiede l'ammissione con riserva in sovrannumero** della ricorrente al I° anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia – A.A. 2021/2022 presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, corso di laurea in Medicina e chirurgia.

A tal proposito si rileva che, in base agli ultimi scorrimenti di graduatoria, l'accesso al corso di laurea in parola presso la summenzionata università è possibile **con il punteggio di 36,8**, sicché l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dei quesiti impugnati e l'assegnazione del relativo punteggio consentirebbe alla ricorrente di ottenere l'immatricolazione presso l'anzidetto Ateneo.

Infatti, l'annullamento dei quesiti impugnati comporterebbe l'assegnazione di, complessivamente, 9,8 punti che aggiunti ai 28,10 già conseguiti all'esito del test, consentirebbe alla sig.na De Stefano di raggiungere la soglia di punteggio necessaria ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea ambito.

In merito, codesto On.le Collegio si è di recente pronunciato accogliendo l'istanza cautelare di una candidata al concorso per l'accesso Concorso di formazione specifica in Medicina Generale, che aveva impugnato tre quesiti

contestandone l'ambiguità, disponendo l'ammissione con riserva al corso e, ai sensi dell'art. 66 CPA, la verifica dei quesiti contestati (Cfr. TAR Lazio – Sez. III-Quater, ordinanza n. 5931/2021 del 28/10/2021).

Inoltre, va altresì rilevato che, allo stato, la ricorrente risulta esclusa sulla base di un test affetto da varie illegittimità che ha dato luogo ad una prova dove il casuale posizionamento nei test dei candidati del quesito n. 56 ha prodotto una chiara violazione della *par condicio* concorsuale.

Inoltre, rispetto al danno grave ed irreparabile, si rappresenta che **i corsi di laurea in Medicina e chirurgia sono caratterizzati dall'obbligo di frequenza attraverso e dal rispetto delle soglie minime di presenza ai corsi, il mancato rispetto di tali soglie non consente allo studente di poter sostenere gli esami universitari.**

Pertanto, **la mancata concessione della tutela cautelare richiesta** determinerà per la ricorrente un numero di assenze tali, nelle more della fissazione del giudizio di merito, che **condurrà inevitabilmente alla perdita dell'anno accademico.** Tale denegata circostanza determinerebbe un danno grave ed irreparabile dal punto di vista universitario e, non ultimo, sulla futura possibilità di accedere a corsi di studio più avanzati, nonché al mondo del lavoro.

Di contro, l'ammissione con riserva della sig.na De Stefano al corso di laurea in medicina e chirurgia non determinerebbe alcun danno né per l'Università né per il Ministero resistente né per un qualsivoglia interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che annualmente le università sostengono molteplici immatricolazioni “in esubero” rispetto al fabbisogno programmato di studenti e, nonostante ciò, le risorse universitarie appaiono ampiamente sufficienti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede, qualora il Collegio lo ritenga necessario, nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio e, precisamente, una Commissione di esperti sulle materie concernenti le domande contestate e disporsi l'acquisizione della documentazione da cui si evinca il procedimento seguito per la determinazione della potenziale offerta formativa disponibile.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, indetta dal MUR con DM n. 730 del 25 giugno 2021, svoltasi a livello nazionale in data 3 settembre 2021, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web istituzionale della Ministero dell'Università e Ricerca.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 650,00.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 05/11/2021

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti

Avv. Margherita Acampora